

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1818

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CIAMPI)

e del **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

di concerto con il **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994,
n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di
deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Decreto legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI.- L'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, fa divieto del deposito delle richieste referendarie nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.

Poichè detto deposito deve essere effettuato, a norma dell'articolo 28 della sopra richiamata legge n. 352 del 1970, entro il termine di tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli da utilizzare per la raccolta delle sottoscrizioni nel numero previsto dal precedente articolo 27 (500.000), si è posto il problema di evitare che siano vanificate le sottoscrizioni in corso al momento della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per la

elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prevista per domenica 27 marzo 1994.

A tal fine, può ipotizzarsi, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 citato, una dilazione dei termini in maniera da consentire ugualmente la raccolta e la produzione, da parte dei promotori, dei fogli contenenti le sottoscrizioni presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Il provvedimento d'urgenza in esame consente di realizzare tale obiettivo, prevedendo un ulteriore termine di otto giorni successivo alla data di entrata in vigore dell'unito decreto per espletare la raccolta capillare dei fogli delle richieste e un successivo termine di sette giorni per il loro invito alla Corte di cassazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie.

Decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994.

Disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 28 e 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1994, n. 28, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per il giorno di domenica 27 marzo 1994;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che la raccolta delle firme degli elettori, prevista dall'articolo 75 della Costituzione, per la richiesta di *referendum* abrogativi in corso risulti vanificata dall'anticipato scioglimento delle Camere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In deroga all'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per le richieste di *referendum* in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per domenica 27 marzo 1994, la sottoscrizione e l'autenticazione dei fogli contenenti le firme dei sottoscrittori possono avere luogo fino all'ottavo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, restando comunque valide quelle effettuate nel periodo compreso tra le date di pubblicazione dei due predetti decreti.

2. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori delle richieste di cui al comma 1 deve essere effettuato entro il settimo giorno successivo alla scadenza del termine di otto giorni indicato nel medesimo comma 1.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - MANCINO - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO